

## Personale

Il coordinatore deve essere in possesso del diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale:

- LM-50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi
- LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
- LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
- L19 della laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche o sociologiche

oppure possedere un'esperienza in servizio di almeno 5 anni ed essere in possesso di diploma attinente per il ruolo di operatore socio educativo.

Il coordinatore (anche se con contratto di natura non subordinata) deve essere indicato nell'elenco del personale e può svolgere anche attività di operatore socio educativo. Nel caso in cui l'asilo nido sia parte di più plessi afferenti alla medesima direzione è possibile prevedere un solo coordinatore per l'asilo nido e la scuola dell'infanzia.

Formazione continua: Partecipazione a iniziative di formazione e/o aggiornamento per un minimo di 40 ore nell'arco dell'anno educativo.

L'operatore socio educativo dell'asilo nido è il personale con regolare rapporto di lavoro in possesso dei seguenti titoli di studio:

- diploma di maturità magistrale/liceo sociopsicopedagogico
- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio
- diploma di dirigente di comunità
- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di Comunità infantile
- operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia
- vigilatrice di infanzia
- puericultrice
- laurea in scienze dell'educazione o della formazione, psicologia, sociologia
- educatore professionale socio-pedagogico in possesso del diploma di laurea classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione ad indirizzo specifico per servizi per l'infanzia
- LM-50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi
- LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
- LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, della laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche o sociologiche.

*Come previsto dalla circolare Ministeriale 14176 del 8/8/2018 "Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia" fino all'attivazione dei percorsi di laurea L-19 ad indirizzo specifico, di cui alla Tabella B del decreto ministeriale n. 378/2018 e dei corsi di specializzazione per laureati in scienze della formazione primaria, di cui al medesimo decreto, continuano ad avere validità ai fini dell'accesso alla professione di educatore per i servizi educativi i titoli riconosciuti in precedenza validi dalle normative regionali."*

**Il requisito di esercizio da assicurare per il rapporto operatore socio educativo/bambini presenti è di 1:8 ( sia per asili nido pubblici che privati) Tale rapporto deve essere applicato almeno per le 7 ore di attività finalizzate.**

**Nelle restanti due ore può essere coperto anche con lo standard 1:10 ferma restando la garanzia della copresenza.**

Formazione Continua: gli operatori socio educativi devono partecipare a iniziative di formazione e/o aggiornamento per un minimo di 20 ore anno.

1 cuoco o addetto alla preparazione dei pasti in caso i pasti siano preparati in loco.

**Un addetto ai servizi ogni 30 posti di capacità ricettiva riconosciuta per la pulizia degli ambienti e l'eventuale aiuto in cucina.**

**Presenza per non meno di 2 ore giornaliere fino a 20 bambini (contrattualizzate) e non meno di 3 ore giornaliere oltre i 20 (contrattualizzate).**

## Compresenza

**Nel rispetto degli standard sopra indicati, è obbligatoria la compresenza di 2 operatori durante tutto l'orario di apertura del servizio.**

**Nelle restanti ore, al di là delle 7 ore di attività finalizzate, la compresenza può essere assicurata anche da :**

- ausiliari dedicati all'asilo nido che devono garantire la permanenza all'interno degli spazi autorizzati dell'asilo nido;
- persone in stage/tirocinio formativo curriculare o extracurriculare secondo quanto previsto dalle norme nazionali e regionali
- volontari secondo quanto disposto dalla DGR X/7633 del 28/12/2017 in possesso dei titoli di studio previsti dagli standard di esercizio

il personale volontario deve essere, iscritto come volontario in un ente del terzo settore, essere volontario di servizio civile universale o della leva civica, firmare o registrare giornalmente la propria presenza in un registro specifico tenuto dall'ente gestore. E' necessario che l'Ente gestore dell'Unità di offerta sociale e l'Ente del terzo settore cui il volontario aderisce ovvero l'Ente con cui il volontario ha in corso il progetto di Servizio civile o Leva civica, sottoscrivano un apposito atto nel quale vengano definiti i termini generali della collaborazione, siano specificati i dati identificativi del volontario, il rapporto che sussiste tra il volontario e l'Ente che sottoscrive l'accordo, il ruolo, le modalità e gli orari con cui viene svolta l'attività da parte del volontario. L'accordo deve essere sottoscritto per adesione anche dal volontario interessato.